

In merito al provvedimento di revoca dell'incarico dell'organo di revisione contabile la competenza è del G.O. e del G.A.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che la deliberazione con cui è disposta la revoca dell'incarico dell'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, è un atto conseguente ad "un vero e proprio potere pubblicistico, inquadrabile nell'alveo dell'autotutela della P.A., finalizzata alla salvaguardia dell'interesse dell'Ente territoriale, allorché il Revisore contabile si riveli inadempiente rispetto agli obblighi imposti dalla legge (vedi: Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, sentenza del 22 dicembre 2015 n. 736; T.A.R. Campania, Sez. IV sentenza del 7 novembre 2023 n. 6118/2023)".

La predetta giurisprudenza "valorizza la circostanza che la funzione di Revisore contabile degli Enti Locali costituisca un c.d. *munus* pubblico, per cui non potrebbero giammai venire in rilievo posizioni di diritto soggettivo. Ne conseguirebbe che ogni questione relativa al sindacato sull'esercizio di tale potere di revoca non possa che essere attratta nella giurisdizione generale di legittimità del G.A.."

A tale orientamento si contrappongono due decisioni, la sentenza del T.A.R. Lecce, Sez. III, n. 1025 del 20 settembre 2024 che, a sua volta, condivide il precedente orientamento minoritario espresso dal T.A.R. Molise con sentenza n. 180 del 24 aprile 2012, le cui motivazioni, di seguito riportate, addotte a sostegno della competenza del giudice ordinario meritano una particolare attenzione.

Secondo questo orientamento minoritario il provvedimento consiliare di revoca del citato incarico *"viene dunque ad incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo e, segnatamente, sul diritto all'esatto adempimento del contratto stipulato inter partes e, nonostante la formale qualificazione in termini di revoca, deve più propriamente essere qualificato quale atto di recesso espressione di un diritto potestativo. Ne discende che della controversia insorta in merito alla effettiva esistenza dei fatti di inadempimento contestati ed alle relative conseguenze patrimoniali, deve essere investito il giudice ordinario in applicazione dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione"*.

Il T.A.R. di Lecce pone a base della sua decisione, secondo cui il sindacato di legittimità del provvedimento di revoca compete al G.O., le seguenti argomentazioni.

"In primo luogo, si evidenzia che il dato letterale dell'art. 235, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., secondo cui la "revoca" (rectius, recesso) possa avvenire solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto nei termini di legge, implica che si siano verificati gravi inadempimenti relativi alla fase di esecuzione dell'incarico professionale (ancorché connotato da tratti pubblicistici), ossia di vicende rispetto alle quali l'ente pubblico ed il revisore sono posti in posizione paritetica.

Ancora, il termine "revoca" adoperato dalla norma in parola non può essere in alcun modo dirimente, non essendo tale "atto" espressione di una potestà pubblicistica, dal momento che non si è in presenza di alcuna ipotesi (tipica) di autotutela della P.A.; nel dettaglio, non può trattarsi né di una ipotesi di annullamento d'ufficio, di cui all'art. 21-*nonies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm., poiché non viene in rilievo, nel caso di specie, alcuna illegittimità dell'atto di nomina, né di una ipotesi di revoca (pubblicistica) di cui all'art. 21-*quinquies* della Legge n. n. 241/1990 e ss.mm., atteso che non si verte in tema di inopportunità e di rivalutazione dell' (originario o sopravvenuto) interesse pubblico al verificarsi del denunciato inadempimento.

In altri termini, l'Ente locale – nel disporre la revoca/risoluzione per ravvisate gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti – non esercita alcuna potestà discrezionale di valutazione comparativa di interessi pubblici (primari e secondari) rispetto all'interesse del privato destinatario dell'atto di "revoca", né è tenuta ad esprimere una motivazione sull'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale (necessaria, invece, nella diversa ipotesi di esercizio del potere pubblicistico di secondo grado di autotutela della P.A.), ma deve – solo – accertare se vi siano state (o

meno) gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti (e se sussiste il grave inadempimento, non ha alcun potere discrezionale, ma deve operare la revoca/recesso).

Non può, peraltro, nemmeno essere applicato, nel caso di specie, il dedotto principio di simmetria delle forme, secondo cui la revoca dovrebbe possedere la stessa natura (pubblicistica) dell'atto di nomina di cui all'art. 234, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., dal momento che, una volta conclusasi la fase di nomina del Revisore contabile, tutte le vicende inerenti la corretta esecuzione dell'incarico professionale conferito non possono che attenersi alla successiva fase esecutiva dell'incarico e, dunque, a posizione di diritto soggettivo come, pure, accade per le similari ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto di appalto pubblico da parte della S.A. (vedi: artt. 122 - 123 del D. Lgs. n. 36/2023), stipulato a seguito del provvedimento amministrativo di aggiudicazione."

Precisato quanto sopra, il Collegio salentino ritiene - in conclusione - "che la revoca del Revisore contabile di cui all'art 235, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. sia espressione di una potestà/facoltà privatistica attribuita all'Ente pubblico e riconducibile al generale principio di risoluzione dei rapporti contrattuali contenuto negli artt. 1453 e ss. c.c." e fa conseguire da tale impostazione "che ogni questione inerente la verifica circa la sussistenza del dedotto inadempimento non possa che essere conosciuta dall'A.G.O., essendo configurabile, nel caso di specie, una posizione di diritto soggettivo perfetto."